

## **Norma UNI 11224/2019**

La nuova UNI 11224, che regola le operazioni manutentive da effettuarsi sugli impianti di rivelazione incendi, ha subito notevoli ampliamenti anche per uniformarsi alle norme o ai rapporti tecnici che sono stati pubblicati nel corso degli anni e, proprio per tale ragione, le parti riguardanti le operazioni manutentive da effettuarsi sulle segnalazioni acustiche e ottiche, sui sistemi di aspirazione e sui rivelatori ottici puntiformi e lineari, sono state soggette a notevoli implementazioni.

### **VERIFICA GENERALE**

La verifica generale prevista nella precedente UNI 11224-2011 viene portata a 12 anni ed al raggiungimento di tale data si dovranno effettuare sui rivelatori ottici puntiformi e lineari, sui sistemi di aspirazione e sui rivelatori di fiamma delle operazioni particolari.

Ovvero, le operazioni da effettuarsi potranno essere scelte fra tre differenti opzioni:

- 1) Revisione del rivelatore da parte del produttore dello stesso
- 2) Sostituzione con rivelatori nuovo avente compatibilità confermata dal produttore dei rivelatori esistenti
- 3) Prova pratica come da UNI 9795 punto 8 per i rivelatori ottici puntiformi e lineari, come da UNI TR 11694 Appendice C per i sistemi di aspirazione e come da indicazione del produttore e del progettista per i rivelatori di fiamma. (Realizzazione di focolari di prova, in area protetta e sorvegliata).

*Le prove pratiche dovranno essere confrontate con quelle effettuate con il nuovo rivelatore e si dovrà considerare di non avere uno scostamento del tempo di intervento superiore al 20% tra le due, in caso contrario si dovrà revisionare oppure sostituire il rivelatore. Da considerare inoltre che in caso di non superamento della prova di oltre il 20% dei rivelatori, si dovranno sospendere le prove e passare alla revisione o sostituzione dei rivelatori.*

Tutte le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate, come prescritto dalla norma, entro un periodo di 6 anni con una esecuzione di 1/6 per anno.

La norma prevede inoltre che l'anzianità dell'impianto parta dalla sua consegna formale e che all'entrata in vigore della stessa, tutti gli impianti aventi anzianità superiore ai dodici anni siano considerati come se fossero stati consegnati con tale vetustà.

### **PARTI DI RICAMBIO**

Particolare non modificato dalla norma precedente ma importante da considerare, è l'accertamento della disponibilità di parti di ricambio identiche o compatibili con quelle installate. Nel caso di mancanza di parti di ricambio identiche o compatibili con quelle installate il sistema deve essere considerato non più assoggettabile a manutenzione in caso di successivo guasto.